

12/10/2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/196/CU01/C11

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATO SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER
IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CON IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI E CON IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MATERIA DI ZES E ZLS – PNRR**

**Parere, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79**

Punto 1) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome desidera sottolineare innanzitutto che permane una evidente asimmetria tra la disciplina delle ZLS e quella delle ZES con riferimento al ruolo delle Regioni, che risulta assolutamente marginale per queste ultime. Tale criticità deve essere superata con una revisione della normativa primaria delle ZES per procedere ad un allineamento fra i due istituti.

Lo schema di DPCM diramato il 27 settembre scorso recepisce la gran parte delle osservazioni delle Regioni. Tuttavia, si ritiene necessario proporre le seguenti ulteriori modifiche:

All'articolo 13 si propone di aggiungere i seguenti commi:

“6. Laddove a seguito della perimetrazione delle ZLS che interessano il proprio territorio una regione residuasse delle superfici rispetto a quanto previsto dall'allegato 2, queste possono essere trasferite in tutto o in parte tra le Regioni interessate alla ZLS interregionale, ivi compresa quella di cui al comma 5, previo atto di assenso della regione cedente.

7. Nelle ZLS interregionali, ivi compresa quella di cui al comma 5, ogni regione può individuare ulteriori nuovi ambiti del proprio territorio da includere nelle perimetrazioni della ZLS nei limiti delle superfici di propria competenza indicate nell'allegato 2 del presente decreto”.

a) Si riporta inoltre la richiesta di supplemento d'istruttoria sull'interpretazione autentica proposta in relazione all'art. 8 (procedura speciale di revisione del perimetro ZES):

Dalla presentazione della normativa sulle ZES e dalle prime predisposizioni dei progetti strategici si è fatto sempre riferimento a dotazioni finali di superfici assegnate a ciascuna ZES, al fine di evitare un ricorso indiscriminato alle facilitazioni previste.

Negli incontri istituzionali durante la redazione dei testi si era sempre condivisa l'opportunità, che deriva proprio dalla ristretta disponibilità di aree, di fare riferimento a lotti nettizzati, cioè a superfici realmente riferibili agli investimenti, tanto che nel Piano Strategico ZES Adriatica,

approvato, è riportata proprio questa dicitura. *Come condiviso con le strutture ministeriali le superfici valorizzate fanno riferimento alle superfici nette dei lotti, escludendo quindi le frazioni di servizi, viabilità comune, parcheggi non imputabili strettamente all'attività produttiva da incentivare.*

Infatti, per come è strutturato il sistema di interazione con l'Agenzia di Coesione e l'Agenzia delle Entrate con la richiesta di un riferimento catastale puntuale dei lotti, le superfici sono censite secondo il valore totale nominale delle particelle e pertanto si è arrivati quasi al limite delle assegnazioni senza aver potuto applicare il principio di nettizzazione. La proposta che si chiede di valutare si basa su una valorizzazione percentuale dei lotti da assegnare al totale ZES, partendo dal principio che le aree non produttive quali servizi, viabilità, verde, parcheggi possano essere quantificati in almeno il 40% del totale della superficie complessiva di ciascun lotto, su una base statistica fondata sulle percentuali urbanistiche convenzionalmente attribuite nei piani regolatori per tipologie similari, per cui si potrebbe considerare, ai fini del computo delle superfici disponibili, il 60% del valore nominale di ciascun lotto, fermo restando per l'Agenzia delle Entrate il riferimento alle particelle catastali ed avere quindi una disponibilità concreta di insediamenti sensibilmente incrementata.

- c) **Sempre in relazione all'art. 8** (valutare l'opportunità di estensione anche alla ZLS) si propone la seguente riflessione:

Il conteggio dell'estensione della superficie della ZES comprende esclusivamente i lotti sui quali insistono gli insediamenti delle aziende operanti con le relative pertinenze e i lotti liberi in cui favorire la promozione sistematica dell'area ZES verso i potenziali investitori.

Tale conteggio non comprende pertanto gli spazi destinati alle infrastrutture portuali, aeroportuali e ferroviarie, nonché alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico a rilevanza statale, regionale provinciale e comunale (comprehensive delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria).

La progettazione e l'esecuzione dei lavori delle suddette infrastrutture, per le quali i Commissari ZES vengono individuati quali soggetti attuatori, seguiranno le procedure semplificate e i regimi procedurali previsti dagli artt. 4, 5 e 5-*bis* del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123. Tali procedure saranno applicate anche per le opere infrastrutturali pubbliche e private non ricomprese in area ZES, purché funzionali alle attività ed iniziative degli insediamenti.

- d) **all'art. 15, comma 1, lettera i)** sostituire le parole "l'atto di designazione, da parte della Regione, del rappresentante nel comitato di indirizzo di cui all'art. 20" con le parole "*l'eventuale atto di delega, da parte del Presidente della Regione, di componente il comitato di indirizzo di cui all'art. 20.*"

Motivazione: è necessario coordinare la previsione di cui alla succitata lettera i) con la nuova composizione del Comitato d'indirizzo di cui all'articolo 20, comma 1, ove è previsto che il Presidente della Regione o un suo delegato facciano parte del Comitato e lo presiedano.

- e) **all'art. 20, comma 2,** sostituire le parole "Il Comitato di indirizzo si avvale, per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali del Segretario generale della Giunta regionale



quale provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.” Con le seguenti:

“Il Comitato di indirizzo si avvale, per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali di una struttura tecnico – amministrativa di supporto, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, e composta da personale appartenente alla medesima amministrazione e all'Autorità di sistema portuale, nonché della collaborazione degli uffici delle amministrazioni comunali ricomprese nella ZLS, i quali provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

Motivazione: analogamente al Commissario straordinario delle ZES, il Comitato d'indirizzo della ZLS necessita di una struttura di supporto tecnico amministrativa per lo svolgimento dei compiti che gli sono attribuiti dall'art. 20, comma 5. Si propone che tale Struttura sia costituita all'interno dell'amministrazione regionale, ma che dipenda dal Comitato d'indirizzo, di cui rappresenta il braccio operativo, e non dal Segretario generale della Giunta regionale che non in tutte le Regioni è posto al vertice dell'organizzazione amministrativa regionale;

f) all'art. 20, comma 5, lettera b) si propone di sostituire le parole *“b) promuove e implementa forme di collaborazione tra lo sportello unico amministrativo dell'Autorità portuale, di cui all'art. 15 bis del decreto legislativo 169/2016, e gli sportelli unici per le attività produttive, istituiti presso i Comuni competenti:”* con le seguenti:

“b) promuove e implementa forme di collaborazione tra lo sportello unico amministrativo dell'Autorità portuale, di cui all'art. 15 bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e gli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 istituiti presso i Comuni territorialmente competenti;”

Motivazione: il Dlgs n. 169/2016 non contiene l'art. 15 bis, bensì, all'articolo 18, introduce il già menzionato articolo 15 bis nella legge n. 84 del 1994. Inoltre, analogamente a quanto previsto per Lo sportello unico amministrativo dell'Autorità portuale (SUA), è opportuno richiamare espressamente la disposizione normativa che definisce lo Sportello unico attività produttive (SUAP), proprio per non creare confusione con lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) facente capo all'Autorità di sistema portuale;

g) all'art. 20, comma 5, lettera c) dopo le parole *“di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b),”* eliminare le parole *“ai sensi”* in quanto si tratta di un refuso;

h) all'art. 21, comma 2 dopo le parole *“dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZLS istituite”* aggiungere le seguenti parole: *“qualora diversi dai Presidenti delle regioni in cui è istituita la ZLS”*



Motivazione: è necessario coordinare la previsione di cui all'art. 21, comma 2 con la nuova composizione del Comitato d'indirizzo di cui all'articolo 20, comma 1, ove è previsto che il Presidente della regione o un suo delegato facciano parte del Comitato e lo presiedano.

- i) all'art. 22, comma 2 si propone di sostituire le parole *“La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato dalla Regione, nell'ambito del Piano strategico, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. e), ovvero, nelle more della sua istituzione al SUAP territorialmente competente.”* Con le seguenti parole:

“La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorità competente al rilascio, individuata dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2bis, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge n. 241 del 1990.”

Motivazione: il Piano di sviluppo strategico contiene, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), le ulteriori semplificazioni che la Regione intende adottare e, pertanto, non può individuare lo Sportello unico digitale nei casi in cui quest'ultimo debba ancora essere istituito. Di conseguenza, le parole *“nell'ambito del Piano strategico”* dovrebbero essere soppresse. Inoltre, si coordina la disposizione normativa con il comma 2 bis dell'articolo 22 di cui si è proposto l'inserimento. La proposta emendativa mutua quanto previsto per le ZES dall'art. 5bis, comma 3 del DL n. 91 del 2017.

- j) all'art. 22, dopo il comma 2 si propone di aggiungere il seguente comma 2bis:
“2bis La Regione individua con propria legge l'Autorità che provvede al rilascio dell'Autorizzazione unica di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.”

Motivazione: nella nuova formulazione del DPCM, all'articolo 22, comma 2, si richiama espressamente, tra le varie misure di semplificazione applicabili alla ZLS, l'autorizzazione unica di cui all'art. 5 bis del DL n. 91 del 2017, ma poi non si individua l'Autorità competente al suo rilascio. Se nelle ZES competente al rilascio dell'autorizzazione unica è il Commissario straordinario, nella ZLS si propone che il soggetto competente al rilascio sia individuato dalla Regione tramite apposita legge regionale. Ciò al fine di semplificare la gestione tecnico amministrativa delle ZLS e favorire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché l'insediamento di nuove imprese. La semplificazione burocratica che dovrebbe caratterizzare la ZLS presuppone, infatti, l'individuazione di un unico interlocutore per gli attori economici interessati a investire sul territorio di riferimento;

- k) all'art 23, comma 3, quando si parla del termine di sei anni probabilmente si tratta di un refuso considerato che la durata minima della ZLS è di 7 anni (art. 17, comma 2);

Roma, 12 ottobre 2022

